

Crediti d'imposta beni strumentali Industria 4.0: le regole per il 2023

di [Federico Camani](#)

Publicato il 30 Marzo 2023

A chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, "ordinari" e/o "Industria 4.0" è riconosciuta un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta calcolato in misura distinta a seconda del periodo di riferimento di effettuazione dell'investimento stesso. La disciplina dei crediti d'imposta da investimenti in beni strumentali nuovi è stata più volte modificata anche per effetto del susseguirsi di numerosi decreti-legge, intervenuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Questo ed altro, nel corso di questo intervento.

Crediti d'imposta beni strumentali Industria 4.0: i beneficiari

La Legge 178/2020 (c.d. [Legge di Bilancio 2021](#)), con l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, ha definito la platea di potenziali beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi c.d. "Industria 4.0".

Possono beneficiare della predetta agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa, a condizione che vi sia:



- il rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta).

Gli esercenti arti e professioni possono usufruire unicamente del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari".

Sono **escluse dall'agevolazione**:

- le **imprese** che si trovano in **liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali** (non quelle che hanno concluso accordi di ristrutturazione, secondo la risposta a interpello 719/2021);
- le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.lgs. 231/2000 (limitatamente agli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della sanzione).

Gli investimenti agevolabili

In buona sostanza, sono agevolabili tre tipologie di investimenti:

- i **beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari"**;
- i **beni materiali di cui all'[Allegato A, Legge 232/2016](#)**;
- e i **beni immateriali di cui all'[Allegato B, Legge 232/2016](#)**.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", è **necessario che gli stessi siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**, ovvero siano ricompresi negli allegati A e B di cui alla Legge 232/2016.

All'interno dell'allegato A sono stati ricompresi tutti i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, tra cui:

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (p.e. plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- le macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (p.e. macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- le macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (p.e. RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutti i beni sopra citati **devono poter essere controllati per mezzo di C.N.C. (Computer Numerical Control) e/o P.L.C. (Programmable Logic Controller)**, nonché dotati di:

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *"part program"*;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, le macchine sopra citate **devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:**

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema “cyberfisico”).

All'interno dell'allegato B ed ammessi alle agevolazioni di cui al piano “*Industria 4.0*” sono **ricompresi tutti i beni immateriali connessi e funzionali a investimenti in beni materiali “*Industria 4.0*”, tra cui:**

- **software;**
- **sistemi e “*system integration*”;**
- **piattaforme;**
- **applicazioni digitali.**

Sono **esclusi** dalle agevolazioni gli investimenti in:

- veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, TUIR;
- beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all'Allegato 3, Legge 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

I profili temporali

L'articolo 1, comma 44, Legge 234/2021 (c.d. **Legge di bilancio 2022**) ha **prorogato l'agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0"**.

Per gli **investimenti in beni "ordinari"**, l'**agevolazione spetta, invece, fino al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.11.2023)**.

In linea generale, a chi effettua investimenti in beni materiali e immateriali "*Industria 4.0*", ricompresi negli allegati A e B, Legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine lungo del 31.12.2022) e dal 01.01.2023 fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il versamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo complessivo di acquisizione, è riconosciuta un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimento effettuata.

Nel dettaglio, per **gli investimenti "*Industria 4.0*" di cui all'allegato A, Legge 232/2016, c.d. "*beni materiali 4.0*", effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021** (o termine lungo del 31.12.2022) spetta un **credito d'imposta** nella misura del:

- **50%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **30%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fra 2,5 e fino a 10 milioni di euro**;
- **10%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fra 10 e fino a 20 milioni di euro**.

Per gli **investimenti "*Industria 4.0*" di cui all'allegato A, Legge 232/2016, c.d. "*beni materiali 4.0*", effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022** (o termine lungo del 30.11.2023) spetta un credito d'imposta nella misura del:

- **40%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;

- **20%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fra 2,5 e fino a 10 milioni di euro**;
- **10%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fra 10 e fino a 20 milioni di euro**.

Per gli investimenti *“Industria 4.0”* di cui all’allegato A, Legge 232/2016, c.d. *“beni materiali 4.0”*, effettuati dal **01.01.2023 al 31.12.2025** (o termine lungo del 30.06.2026) spetta un credito d’imposta nella misura del:

- **20%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **10%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fra 2,5 e fino a 10 milioni di euro**;
- **5%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fra 10 e fino a 20 milioni di euro** (elevati a 50 milioni di euro, per *“investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”*, individuati con apposito D.M.).

Nella tabella che segue, una sintesi delle agevolazioni previste per i beni materiali *“Industria 4.0”*.

16.11.2020 - 31.12.2021 (o termine <i>“lungo”</i> del 31.12.2022)	01.01.2022 - 31.12.2022 (o termine <i>“lungo”</i> del 30.11.2023)	01.01.2023 - 31.12.2025 (o termine <i>“lungo”</i> del 30.6.2026)
---	---	---

<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% per investimenti fino a 2,5 mln; • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln; • 10% per investimenti tra 10 e 20 mln. 	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% investimenti fino a 2,5 mln; • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 mln; • 10% per investimenti tra 10 e 20 mln. 	<p>Credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% investimenti fino a 2,5 mln; • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 mln; • 5% per investimenti tra 10 e 20 mln; • 5% per "investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", individuati con D.M., tra 10 e 50 mln (art. 10 del DL 4/2022).
---	---	---

Quanto agli **investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" ricompresi nell'allegato B di cui alla Legge 232/2016**, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in misura distinta in base al periodo di riferimento dell'investimento.

In buona sostanza, a chi effettua investimenti in beni strumentali immateriali "Industria 4.0" nel periodo intercorrente **fra il 16.11.2020 e il 31.12.2023** (o termine lungo del 30.06.2024) spetta un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta nella misura del:

- **20%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro** effettuati **fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021, nonché fra il 01.01.2023 e il 31.12.2023** (o termine lungo del 30.06.2024);
- **50%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro** effettuati **fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022** (o termine lungo del 30.06.2023);
- **15%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**, per gli investimenti effettuati **fra il 01.01.2024 e il 31.12.2024** (o termine lungo del 30.06.2025);
- **10%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**, per gli investimenti effettuati **fra il 01.01.2025 e il 31.12.2025** (o termine lungo del 30.06.2026).

Nella tabella che segue, una **sintesi delle agevolazioni previste per i beni immateriali "Industria 4.0"**.

16.11.2020 - 31.12.2021 01.01.2023 – 31.12.2023 (o termine “lungo” del 30.06.2024)	01.01.2022 - 31.12.2022 (o termine “lungo” del 30.06.2023)	01.01.2024 - 31.12.2024 (o termine “lungo” del 30.6.2025)	01.01.2025 - 31.12.2025 (o termine “lungo” del 30.6.2026)
Credito d'imposta: • 20% per investimenti fino a 1 mln di euro.	Credito d'imposta: • 50% per investimenti fino a 1 mln di euro.	Credito d'imposta: • 15% per investimenti fino a 1 mln di euro.	Credito d'imposta: • 10% per investimenti fino a 1 mln di euro.

Si ricorda altresì, in questa sede, che per quanto riguarda gli **investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”** (ovvero non rientranti nell’ambito di Industria 4.0), l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta spetta nella misura del:

- **10%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 2 milioni di euro** (1 milione per gli immateriali), effettuati **fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021** (o termine lungo del 31.12.2022);
- **6%** del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti **fino a 2 milioni di euro** (1 milione per gli immateriali), effettuati **fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022** (o termine lungo del 30.11.2022).

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 241/97 con i seguenti codici tributo:

- **6935**, quanto al credito d'imposta per investimenti in **beni materiali e immateriali "ordinari"**;
- **6936** quanto al credito d'imposta per investimenti in **beni materiali "Industria 4.0"**;
- **6937** quanto al credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali "4.0"**;

Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

In linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "Industria 4.0") **il credito d'imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo**; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021).

Per i **soggetti con ricavi e/o compensi nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene**:

- **inferiori, pari o superiori a 5 milioni di euro**, che hanno effettuato investimenti in **beni materiali "ordinari"** nel periodo intercorrente **fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021**;
- **inferiori a 5 milioni di euro** che hanno effettuato nel medesimo periodo (**16.11.2020 – 31.12.2021**) investimenti in **beni immateriali "ordinari"**,

il **credito d'imposta** spettante è **utilizzabile in compensazione F24 in un'unica quota annuale**.

L'utilizzabilità in un'unica quota, quindi, non riguarda né il credito d'imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell'agevolazione, ovvero nel 2022 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1055, Legge 178/2020), né il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "Industria 4.0" (effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 1056 – 1058, Legge di bilancio 2021), indipendentemente dall'anno, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in 3 quote annuali di pari importo, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

L'Agenzia ha inoltre precisato che l'utilizzo del credito in un'unica quota rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente potrà utilizzare il credito in 3 quote annuali di pari importo.

Anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d'imposta in un'unica quota, il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Nel caso di investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti in "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Aspetti contabili e fiscali

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito d'imposta in commento **non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro** (articolo 1, comma 53, Legge 244/2007) né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 pari a 750.000 euro (articolo 34, Legge 388/2000).

Non è applicabile la disciplina di cui al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, D.L. 78/2010).

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito (ex Legge 160/2019), determina la revoca dell'agevolazione.

E', tuttavia, possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso riportando la dicitura ("*bene agevolabile ai sensi dei commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020*") su ciascuna fattura con "*scrittura indelebile*" o mediante "*utilizzo di apposito timbro*".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "*scritta indelebile*", il riferimento normativo sopracitato.

In relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui all'Allegato A e B, Legge 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più "*semplice*" come per il precedente credito ex Legge 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.

In alternativa, è possibile presentare un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione inerente gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 deve poi essere trasmessa al MISE in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it o, in caso di problemi tecnici, all'indirizzo dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Bonus beni strumentali nuovi: momento di effettuazione dell'investimento](#)

[Credito di imposta su beni strumentali nuovi: la data di consegna del bene designa la disciplina applicabile](#)

A cura di Federico Camani

Giovedì 30 marzo 2023

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.



Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.

[SCOPRI DI PIU' >](#)